UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Programmazione

Programma ACT – Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro

L'attuazione dell'Apprendistato dopo il Jobs Act e il Decreto Interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015

Aggiornamento al 18 novembre 2016

Italialavoro

Materiale a cura di Italia Lavoro S.p.A.

Autori:

Alessandra Meduri

Realizzazione Il documento è stato elaborato nell'ambito del Programma ACT – "Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione, nell'ambito del PON-SPAO, Asse 1 "Occupazione".

Licenza Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0

Aggiornamento: Novembre 2016

Sommario

PREMESSA 4

A. LA RIFORMA IN ATTO 5

1. PRINCIPALI ELEMENTI INTRODOTTI DAL D.LGS. 81/2015 E DAL DECRETO INTERMINISTERIALE SUGLI STANDARD FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DEL 12 OTTOBRE 2015 5

1.1 ASPETTI GENERALI RELATIVI AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 7

1.1.1 COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT 7

1.1.2 IN SINTESI 8

1.2 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE 9

1.2.1 COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT 9

1.2.2 COSA CAMBIA SUGLI STANDARD FORMATIVI A SEGUITO DEL D.I.12 OTTOBRE 2015 10

1.2.3 COSA CAMBIA CON IL "DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT" 11

1.2.4 IN SINTESI 11

1.3 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 13

1.3.1 COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT 13

1.3.2 IN SINTESI 13

1.4 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA 14

1.4.1 COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT 14

1.4.2 COSA CAMBIA SUGLI STANDARD FORMATIVI A SEGUITO DEL D.I.12 OTTOBRE 2015 14

1.4.3 COSA CAMBIA CON IL "DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT" 16

1.4.4 IN SINTESI 17

2. STATO DELL'ARTE REGIONALE 18

FOCUS SU ALCUNE SCELTE REGIONALI 20

B. L'APPRENDISTATO DI I°, II° E III° LIVELLO IN "PILLOLE" 33

PREMESSA

In continuità con il documento "L'apprendistato dopo il Jobs Act", presente in Banca Dati Documenta di Italia Lavoro S.p.a., che analizza le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2015[1] e del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015[2], con il presente documento si intendono evidenziare le principali novità introdotte dalla normativa citata e dal recente "Decreto correttivo del Jobs Act" (D.lgs.185/2016).

Il presente lavoro intende, inoltre, illustrare lo stato dell'arte dell'adeguamento normativo regionale alle disposizioni nazionali e presenta un primo quadro di analisi comparata su alcuni aspetti relativi alla disciplina del contratto di apprendistato, sui quali le amministrazioni regionali stanno effettuando specifiche scelte.

Il documento contiene, infine, schede di dettaglio per ciascuna tipologia di apprendistato che descrivono sinteticamente le principali informazioni di interesse per gli attori coinvolti nell'attivazione dell'istituto.

[1] Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni, a norma dell'art. 1, c. 7, della L. n. 183/2014".
[2] Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, c. 1, del D.lgs. n. 81/2015", pubblicato su GU del 21 dicembre 2015.

A. La riforma in atto

1. Principali elementi introdotti dal D.lgs. 81/2015 e dal Decreto Interministeriale sugli standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015

Le **novità** introdotte dal **D.lgs. 81/2015**, Capo V, (Apprendistato), articoli 41-47, entrato in vigore lo scorso 25 giugno, **interessano tutte e tre le tipologie del contratto di apprendistato ma intervengono principalmente sugli aspetti formativi del I°[3] e del III°[4] livello**. Per quanto riguarda il **II°[5] livello** modifiche sostanziali erano già state introdotte dalle **Linee Guida 2014**[6].

Il **Decreto interministeriale** definisce gli standard formativi dell'**apprendistato di I° e di III° livello**.

Entrambi i Decreti, pertanto, **intervengono principalmente sulle due tipologie formative** (apprendistato di I° e III° livello) del contratto di apprendistato e lasciano quasi invariate le disposizioni relative apprendistato di II° livello.

Considerato che la principale novità introdotta dal D.lgs. n. 81/2015 è l'abrogazione del D.lgs. n. 167/2011 c.d. Testo Unico dell'Apprendistato e s.m.i.[7], le Regioni e le Province Autonome dovranno adeguare le proprie normative per attivare nuovi contratti di apprendistato.

Il **D.lgs. n. 81/2015**, tuttavia, nel riscrivere la disciplina dell'apprendistato **non stabilisce un termine** entro il quale Regioni e Province Autonome debbano adottare le disposizioni regionali di recepimento ma precisa che, per le Regioni e le Province Autonome e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.

Il **Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015**, prevede invece, che le Regioni e le Province Autonome avranno **6 mesi di tempo** (dall'entrata in vigore del Decreto medesimo) **per recepire con propri atti le nuove disposizioni.** Trascorso tale termine, **in assenza di regolamentazione regionale**, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di I° e III° livello sarà disciplinata attraverso l'**applicazione diretta delle disposizioni del Decreto**.

Di seguito si intendono illustrare le modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015 e dal Decreto Interministeriale rispetto alla precedente normativa.

---

[3] Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
[4] Apprendistato di alta formazione e ricerca.
[5] Apprendistato professionalizzante.
[6] Linee guida sull'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere adottate in Conferenza Stato Regioni il 20 febbraio 2014.
[7] Nonostante l'abrogazione del D.lgs. n. 167/2015 molti principi contenuti nelle disciplina generale del D.lgs. n. 167/2011 e nelle norme che lo hanno modificato (L. 92/2012 c.d. Riforma Fornero e poi dal D.L 34/2014 convertito, con modificazioni della L. 78/2014 c.d. Jobs Act), sono ripresi e confermati dal D.lgs. n. 81/2015.

Le parti riguardanti gli **aspetti generali** (sez. 1.1) e sull'**apprendistato di II° livello** (sez. 1.3) evidenziano solo le novità introdotte dal **D.lgs. 81/2015** mentre le **due schede** sul **I° e III° livello** (sez. 1.2 e 1.4) contengono le novità introdotte **sia dal D.lgs. 81/2015 sia dal Decreto Interministeriale**.

Con riferimento al recente **"Decreto correttivo del Jobs Act"** (D.lgs.185/2016), le modifiche e integrazioni introdotte riguardano in particolare l'**apprendistato di I° e di III° livello.**

1.1 Aspetti generali relativi al contratto di apprendistato

(artt. 41, 42 D.lgs. 81/2015)

1.1.1 Cosa Cambia con il Jobs Act

- Specificato il **valore duale** (integrazione formazione e lavoro) dell'**apprendistato di I° e III° livello**.
- Modificate le **definizioni** dell'**apprendistato di I° livello**, che è stato rinominato con l'aggiunta del diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'**apprendistato di II° livello,** in cui scompare la dicitura "o di mestiere".
- Precisato che il contratto di apprendistato deve avere **forma scritta**, **ai fini della prova**.
- Prevista la redazione del **Piano Formativo Individuale** dell'apprendista in **forma sintetica**, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, sulla base dei modelli propri della contrattazione collettiva o degli enti bilaterali.
- Definito che, l'elaborazione del **Piano Formativo Individuale**, nel caso di contratto di **apprendistato di I° e III° livello**, **è a cura dell'istituzione formativa** con il coinvolgimento dell'impresa.
- Inserito il riferimento all'applicazione, al contratto di apprendistato, delle sanzioni previste dalla **normativa vigente** per il **licenziamento illegittimo**.
- Previsto, per l'apprendistato di I° livello, che il **mancato raggiungimento da parte dell'apprendista degli obiettivi formativi** attestati dall'istituzione formativa costituisce **giustificato motivo di licenziamento**.
- **Sottratti dal campo della contrattazione collettiva** gli aspetti riguardanti il Piano Formativo Individuale, la durata minima, la normativa in caso di licenziamento illegittimo e il recesso dal contratto.
- Prevista la possibilità di **assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato di II° livello** solo a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno il 20% degli apprendisti già presenti in azienda al termine del periodo di apprendistato.

1.1.2 In sintesi

Il Decreto introduce per la prima volta, rispetto ai precedenti interventi legislativi, un chiaro riferimento al sistema duale e quindi all'integrazione organica della formazione che si svolge presso le istituzioni formative che erogano i percorsi in apprendistato e la formazione che si svolge sul luogo di lavoro. Si evidenzia che sono stati ampliati i titoli che è possibile conseguire attraverso l'apprendistato di I° livello, mentre in precedenza erano conseguibili con l'apprendistato di III° livello.

Relativamente alla natura della forma del contratto, si puntualizza che deve essere stipulato in forma scritta, ai fini della prova. Per quanto riguarda il PFI, è rilevante l'indicazione che ne attribuisce la redazione all'istituzione formativa, avvalendosi di risorse umane interne, con il coinvolgimento dell'impresa.

Prevedendo che durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni stabilite dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo si è inteso rendere uniforme la disciplina (in materia di sanzioni in caso di licenziamento illegittimo) del contratto di apprendistato con quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Si precisa inoltre che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di I° livello costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Relativamente ai compiti generali della contrattazione collettiva nazionale in materia di apprendistato, a differenza di quanto era previsto dal D.lgs. n. 167/2011, è chiamata ora a disciplinare complessivamente l'istituto ad eccezione del Piano Formativo Individuale, della durata minima, della normativa in caso di licenziamento illegittimo e del recesso dal contratto.

Si segnala infine qualche modifica alle clausole di stabilizzazione, confermando da un lato i precedenti vincoli (20% degli apprendisti per aziende con più di 50 dipendenti) e prevedendo dall'altro, ai fini dell'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato di II° livello, l'obbligo per i datori di lavoro della conferma in servizio degli apprendisti già presenti in azienda al termine del periodo di formazione in apprendistato.

1.2 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

(art. 43 D.lgs. 81/2015) – (Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2012)

1.2.1 Cosa Cambia con il Jobs Act

Attuale definizione	**Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**
Precedente definizione	Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Riferimento al sistema duale	Specificato che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore **integra organicamente**, in un **sistema duale**, formazione e lavoro
Titoli conseguibili	Prevista la possibilità di conseguire **due ulteriori titoli**: ○ diploma di istruzione secondaria superiore; ○ certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Retribuzione	• Previsto che il datore di lavoro sia **esonerato dagli obblighi retributivi per la formazione che l'apprendista svolge all'esterno dell'impresa**, presso le istituzioni formative. • Stabilito che il **compenso** dell'apprendista per le ore di **formazione in impresa** corrisponde al **10% di quello previsto dal suo inquadramento.**

1.2.2 Cosa cambia sugli standard formativi a seguito del D.I.12 ottobre 2015

Attori coinvolti	Definite le **istituzioni formative** che erogano i percorsi che conducono al conseguimento delle qualificazioni previste per questa tipologia di apprendistato.
	Previsto il possesso da parte del **datore di lavoro** delle capacità strutturali, tecniche e formative e degli spazi e strumenti per consentire lo svolgimento della formazione interna.
	Stabilita l'individuazione da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro rispettivamente di un **tutor formativo** e un **tutor aziendale**, per affiancare l'apprendista e favorire il raccordo didattico e organizzativo del percorso di apprendimento.
Aspetti formativi	Specificato che gli **standard formativi** a cui fare riferimento per determinare i **contenuti della formazione** in apprendistato sono quelli relativi ai **percorsi ordinamentali** previsti per il conseguimento dei titoli corrispondenti.
	• Assunta a **base di calcolo** la **durata ordinamentale dei percorsi formativi** corrispondenti al titolo da conseguire per la definizione della **durata** della **formazione interna**, che si svolge sul posto di lavoro, e della **formazione esterna**, che si svolge presso l'istituzione formativa. • Definita la **percentuale massima di formazione** che può essere effettuata **all'esterno dell'impresa** per ciascun percorso ordinamentale, con una forbice che va dal 50% al 70%. • Previsto che la **durata della formazione che si svolge all'interno dell'impresa** corrisponde alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Strumenti	Prevista la determinazione da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro congiuntamente dei contenuti e della durata della formazione interna ed esterna all'impresa utilizzando lo **schema di Protocollo** allegato al Decreto Interministeriale (Allegato 1a).
	Prevista la redazione da parte dell'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, del **Piano Formativo Individuale**, secondo lo **schema** definito nel Decreto Interministeriale (Allegato 1a). Il Piano Formativo Individuale deve contenere: a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro e ai tutor formativo e aziendale; b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso; c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; e) i risultati di apprendimento, le modalità di valutazione e le misure di riallineamento.
	Prevista la definizione, da parte del tutor dell'istituzione formativa, anche avvalendosi del tutor individuato dal datore di lavoro, del **Dossier**

Individuale dell'apprendista, sulla base dello **schema** allegato al Decreto Interministeriale (Allegato 2), a garanzia dell'attestazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi o in caso di abbandono o risoluzione anticipata del contratto.

1.2.3 Cosa cambia con il "Decreto correttivo del Jobs Act"

(art. 1 comma 1 lettera c) D.lgs.185/2016 che introduce il comma 2-bis all'art. 55 D.lgs. 81/2015)

Disciplina transitoria	Introdotta la possibilità di **prorogare fino ad un anno i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale stipulati ai sensi del D.lgs. 167/2011** art. 3, in corso alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo". La proroga è prevista solo nel caso in cui l'apprendista, alla scadenza del contratto, non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

1.2.4 In sintesi

Si rileva che viene esplicitato e puntualizzato, per la prima volta rispetto ai precedenti interventi legislativi, il valore duale di questa tipologia formativa dell'apprendistato, al fine di valorizzare l'integrazione della formazione che si svolge sul posto di lavoro con quella che si svolge presso l'istituzione formativa che eroga i percorsi formativi corrispondenti al titolo da conseguire.

Sono ampliati i titoli conseguibili con questa tipologia di apprendistato prevedendo la possibilità di attivarlo non solo nel contesto dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionali ma anche nella scuola secondaria superiore, per il conseguimento di un diploma quinquennale, e nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Vengono introdotti e, per alcuni aspetti, consolidati gli elementi di flessibilità già previsti dai precedenti interventi legislativi, al fine di ridurre ulteriormente il costo dell'apprendista per i datori di lavoro a fronte della rilevante componente formativa.

Sono definiti, da parte del Decreto Interministeriale, gli schemi di Protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa (Allegato 1), il Piano Formativo Individuale (Allegato 1a) e il Dossier individuale (Allegato 2) consentendo agli

attori coinvolti l'utilizzo di strumenti uniformi.

Viene specificato, da parte del Decreto Interministeriale, che i tre schemi contengono gli elementi minimi e che, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, questi possono essere integrati e modulati da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal "Decreto correttivo del Jobs Act" si evidenzia che la possibilità di prorogare di un anno i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi del D.lgs. 167/2011, nel caso in cui l'apprendista, alla scadenza del contratto, non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale, non era prevista da tale decreto. Tale possibilità è stata introdotta dal D.lgs. 81/2015 per i contratti di apprendistato di I livello (qualifica e diploma professionale) stipulati dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto.

1.3 Apprendistato professionalizzante

(art. 44 D.lgs. 81/2015)

1.3.1 Cosa Cambia con il Jobs Act

Attuale definizione	**Apprendistato professionalizzante**
Precedente definizione	Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

- Viene chiarito che la **qualifica professionale è determinata dalle parti del contratto** sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Eliminato il **riferimento all'età** dell'apprendista per la definizione della durata e della modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle **competenze tecnico-professionali**.

1.3.2 In sintesi

Si evidenzia che a questa tipologia del contratto di apprendistato **non sono state apportate sostanziali modifiche** rispetto alla precedente normativa.

Infatti, sono state recentemente adottate, in Conferenza permanente, apposite **Linee Guida** al fine di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale.

La **maggior parte delle Regioni** hanno successivamente **recepito** tali disposizioni con specifici atti.

1.4 Apprendistato di alta formazione e di ricerca

(art. 45 D.lgs. 81/2015) – (Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2012)

1.4.1 Cosa Cambia con il Jobs Act

Attuale fascia d'età	Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (eliminata la possibilità di stipulare questa tipologia per i giovani di 17 anni di età in possesso di qualifica IeFP)
Precedente fascia d'età	Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, da 17 anni se in possesso di qualifica IeFP
Riferimento al sistema duale	Specificato che l'apprendistato di alta formazione e ricerca **integra organicamente**, in un **sistema duale**, formazione e lavoro
Titoli conseguibili	• Eliminato il diploma di istruzione secondaria superiore tra i titoli conseguibili. • Specificati i titoli da possedere per poter essere assunti: diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale IeFP integrato da un certificato IFTS.
Retribuzione	• Previsto che il datore di lavoro sia **esonerato dagli obblighi retributivi per la formazione che l'apprendista svolge all'esterno dell'impresa**, presso le istituzioni formative. • Stabilito che il **compenso** dell'apprendista per le ore di **formazione in impresa** corrisponde al **10% di quello previsto dal suo inquadramento.**

1.4.2 Cosa cambia sugli standard formativi a seguito del D.I.12 ottobre 2015

Attori coinvolti	Definite le **istituzioni formative** che erogano i percorsi che conducono al conseguimento delle qualificazioni previste per questa tipologia di apprendistato.
	Previsto il possesso da parte del **datore di lavoro** delle capacità strutturali, tecniche e formative e degli spazi e strumenti per consentire lo svolgimento della formazione interna.
	Stabilita l'individuazione da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro rispettivamente di un **tutor formativo** e un **tutor aziendale**, per affiancare l'apprendista e favorire il raccordo didattico e organizzativo del percorso di apprendimento.
Aspetti	Specificato che gli **standard formativi** a cui fare riferimento per determinare i **contenuti della formazione** in apprendistato sono quelli

formativi	relativi ai **percorsi ordinamentali** previsti per il conseguimento dei titoli corrispondenti
	Assunti **a base di calcolo**, per la definizione della **durata** della **formazione interna**, che si svolge sul posto di lavoro, e della **formazione esterna**, che si svolge presso l'istituzione formativa: - per i percorsi di Istruzione Tecnica superiore, **l'orario obbligatorio ordinamentale**; - per i percorsi di studi universitari, **il numero dei crediti universitari (CFU)**. Definito che la **percentuale massima di formazione** che può essere effettuata **all'esterno dell'impresa**, è pari al 60%: - dell'**orario obbligatorio ordinamentale**, per i percorsi ITS; - **del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento** universitario, per i percorsi di studi universitari. Previsto che la durata della formazione che si svolge all'interno dell'imprese corrisponde alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. Previsto che per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche la formazione interna all'impresa non possa essere inferiore al 20% del monte orario annuale previsto da CCNL. La formazione esterna non è obbligatoria.
Strumenti	Prevista la determinazione da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro congiuntamente dei contenuti e della durata della formazione interna ed esterna all'impresa utilizzando lo **schema di Protocollo** allegato al Decreto Interministeriale (Allegato 1a).
	Prevista la redazione da parte dell'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, del **Piano Formativo Individuale**, secondo lo **schema** definito nel Decreto Interministeriale (Allegato 1a). Il Piano Formativo Individuale deve contenere: a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro e ai tutor formativo e aziendale; b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso; c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; e) i risultati di apprendimento, le modalità di valutazione e le misure di riallineamento.
	Prevista la definizione, da parte del tutor dell'istituzione formativa, anche avvalendosi del tutor individuato dal datore di lavoro, del **Dossier Individuale** dell'apprendista**,** sulla base dello **schema** allegato al Decreto Interministeriale (Allegato 2), a garanzia dell'attestazione delle

competenze acquisite al termine dei percorsi formativi o in caso di abbandono o risoluzione anticipata del contratto.

1.4.3 Cosa cambia con il "Decreto correttivo del Jobs Act"

(art. 1 comma 1 lettera a) D.lgs.185/2016 che modifica i commi 4 e 5 dell'art. 45 D.lgs. 81/2015)

Attuale modalità di regolamentazione regionale	La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, **sentite** le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre Istituzioni Formative o di Ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
Precedente modalità di regolamentazione regionale	La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, **in accordo con** le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre Istituzioni Formative o di Ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
Attuale modalità in assenza di regolamentazione regionale	In assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca **è disciplinata dalle disposizioni del Decreto del 12 ottobre 2015**. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate.
Precedente modalità in assenza di regolamentazione regionale	In assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad **apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro Associazioni con le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre Istituzioni Formative o di Ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

1.4.4 In sintesi

Si rileva che viene esplicitato e puntualizzato, per la prima volta rispetto ai precedenti interventi legislativi, **il valore duale** di questa tipologia formativa dell'apprendistato, al fine di valorizzare l'integrazione della formazione che si svolge sul posto di lavoro con quella che si svolge presso l'istituzione formativa che eroga i percorsi formativi corrispondenti al titolo da conseguire.

Sono **ridotti i titoli conseguibili** con questa tipologia di apprendistato in quanto il diploma di scuola secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) sono adesso conseguibili attraverso l'apprendistato di I° livello e non più attraverso l'apprendistato di III° livello.

Vengono introdotti e, per alcuni aspetti, consolidati **ulteriori elementi di flessibilità** già previsti dai precedenti interventi legislativi, al fine di ridurre ulteriormente il costo dell'apprendista per le aziende a fronte della rilevante componente formativa.

Sono definiti, da parte del Decreto Interministeriale, **gli schemi di Protocollo** tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa (Allegato 1), **il Piano Formativo Individuale** (Allegato 1a) e **il Dossier individuale** (Allegato 2) consentendo agli attori coinvolti l'utilizzo di strumenti uniformi.

Viene specificato, da parte del Decreto Interministeriale, che i tre schemi contengono gli elementi minimi e che, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, questi possono essere integrati e modulati da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal "Decreto correttivo del Jobs Act" si evidenzia che con tali disposizioni si riduce il grado di condivisione tra gli attori coinvolti per definire la regolamentazione regionale di questa tipologia di apprendistato.

Sia nel D.lgs. 167/2011 che nel recente D.lgs. 81/2015 era previsto che la definizione della regolamentazione sul territorio regionale fosse predisposta in accordo tra i diversi attori, anche al fine di rafforzare la successiva diffusione e attuazione di questa tipologia di apprendistato.

Inoltre si rileva che mentre in precedenza, in assenza di regolamentazione regionale sull'apprendistato di III livello, si prevedeva la possibilità di stipulare convenzioni tra datori di lavoro e istituzioni formative, senza fare riferimento a specifiche disposizioni, adesso sarà necessario fare riferimento al Decreto Interministeriale che definisce gli standard formativi dell'apprendistato.

2. STATO DELL'ARTE REGIONALE

Recepimento D.lgs. n. 81/2015 e Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015

In considerazione dell'abrogazione della precedente disciplina in materia di apprendistato e del termine fissato dal Decreto Interministeriale, le Regioni e le Province Autonome stanno procedendo al recepimento delle nuove disposizioni attraverso specifici atti regionali.

Si illustra di seguito lo stato dell'arte, aggiornato al **7 ottobre 2016**, relativo al **recepimento del D.lgs. 81/2015**, che interviene sugli aspetti generali del contratto di apprendistato e sulle tre tipologie previste, e **del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015**, che riguarda solo le due tipologie formative (apprendistato di I° e di III° livello).

Recepimento Decreto Legislativo n. 81/2015

LEGENDA

- Regioni che hanno recepito il decreto
- Regioni che hanno avviato processi per il recepimento del decreto
- Regioni che hanno recepito il decreto con riferimento all'apprendistato professionalizzante

Recepimento Decreto Interministeriale standard formativi del 12 ottobre 2015

LEGENDA

Regioni che hanno recepito il decreto

Regioni che hanno avviato processi per il recepimento del decreto

La rappresentazione grafica evidenzia che 10 Regioni, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le 2 Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno adeguato la propria normativa regionale ad entrambi i Decreti, mentre alcune Regioni, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta hanno recepito solo il D.lgs. 81/2015 al fine di programmare l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante.

Tuttavia si sottolinea che anche le altre Regioni hanno avviato processi per il recepimento delle novità introdotte dalla disciplina nazionale, nonostante sia già trascorso il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Interministeriale. Nelle Regioni in cui non è ancora presente una regolamentazione regionale aggiornata, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di I e III livello è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del decreto.

FOCUS SU ALCUNE SCELTE REGIONALI

Recepimento D.lgs. n. 81/2015 e Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015

Con riferimento alle Regioni che hanno recepito entrambi i Decreti e che hanno quindi adeguato le proprie normative alle nuove disposizioni in materia di apprendistato, si evidenzia che, pur in coerenza con quanto definito dalla disciplina nazionale, hanno effettuato alcune scelte specifiche in considerazione delle proprie competenze e caratteristiche territoriali.

Si riporta di seguito un quadro di analisi comparata su alcuni aspetti relativi alla disciplina del contratto di apprendistato che evidenziano le prime scelte effettuate dalle amministrazioni regionali.

In particolare, sono stati presi in considerazione gli item relativi a:

- **modalità utilizzata** per il recepimento delle disposizioni, con riferimento alla tipologia di atti formali adottati e alle modalità di concertazione con gli attori coinvolti;
- **riferimenti al sistema duale**, in quanto rappresenta una importante novità rispetto alla precedente normativa. Inoltre è in corso l'attuazione di una sperimentazione del sistema duale, definita in Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province Autonome[8] che individua l'ambito di riferimento nei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale. Uno degli strumenti previsti dalla sperimentazione per il rafforzamento dei contenuti di applicazione pratica di tali percorsi formativi è l'apprendistato I livello;
- **regolamentazione e durata dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca**[9], in quanto è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le PPSS, le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre Istituzioni Formative e di Ricerca. In assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del Decreto del 12 ottobre 2015. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate.
- **articolazione della formazione interna ed esterna all'impresa**, in quanto il Decreto Interministeriale definisce, per ciascun percorso ordinamentale, le percentuali massime di formazione che possono essere effettuate all'esterno dell'impresa.

[8] Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" del 24 settembre 2015.
[9] Il "Decreto correttivo del Jobs Act" (D.lgs. 185/2016) ha modificato le previsioni introdotte dal D.lgs. 167/2011 e successivamente confermate dal D.lgs. 81/2015. Nel testo si riporta la modifica introdotta dal D.lgs. 185/2016.

Per quanto riguarda la scelta della modalità di recepimento delle disposizioni contenute nei due decreti, si evidenzia che tutte le Regioni hanno utilizzato **Delibere di Giunta Regionale** che approvano la disciplina relativa alle tre tipologie di apprendistato, mentre le **Province Autonome di Trento e Bolzano** hanno utilizzato rispettivamente **Protocollo d'intesa** e **Legge Provinciale**. In particolare si segnalano alcune specifiche modalità utilizzate per la condivisione della disciplina regionale con gli attori coinvolti: la Regione **Piemonte** ha sottoscritto un'Intesa unitaria con gli attori coinvolti nell'attuazione delle tre tipologie del contratto di apprendistato e ha successivamente recepito tale atto con DGR (la disciplina è stata precedentemente discussa e condivisa con le parti interessate nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro per l'apprendistato), la Regione **Emilia Romagna** ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con gli attori coinvolti (PPSS, rappresentanti Istituzioni Formative) sulla disciplina di attuazione dell'apprendistato, la Regione **Veneto** ha sottoscritto Accordi su I e III livello con Ufficio Scolastico Regionale, Università e PPSS (i contenuti degli Accordi sono il risultato di diversi momenti di condivisione con le PPSS firmatarie), la **PA di Trento** ha sottoscritto un protocollo unitario con tutte le categorie produttive e i sindacati per la regolazione degli aspetti economici e giuridici del contratto di apprendistato, la Regione **Friuli Venezia Giulia** ha definito tre Delibere di Giunta differenti per la disciplina e la regolamentazione di ciascuna tipologia di apprendistato, la Regione **Sicilia** ha definito un Decreto interassessoriale e 3 Accordi Interconfederali (I e III livello, II livello e professioni ordinistiche).

Relativamente al **sistema duale** le Regioni analizzate hanno effettuato scelte differenti. La Regione **Piemonte**, nella DGR di recepimento, dedica una sezione distinta alle due tipologie formative del contratto di apprendistato identificando chiaramente "L'apprendistato nel sistema duale", la Regione **Emilia-Romagna** fa riferimento alla sperimentazione di un modello di formazione duale regionale nell'ambito del Patto per il lavoro 2015 fra Regione, Istituzioni locali, Università, Parti sociali datoriali e sindacali e il forum del terzo settore, la Regione **Friuli Venezia-Giulia** prevede, in sede di prima applicazione, che i percorsi formativi in apprendistato si realizzino con le modalità attuative del progetto sperimentale duale stabilite a livello regionale nell'ambito delle direttive per la gestione dei percorsi IeFP.
La Regione **Lombardia**, oltre a richiamare in premessa quanto previsto dal D.lgs. 81/2015 secondo cui "l'apprendistato di I livello e quello di alta formazione e di ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro", richiama anche la legge regionale che modifica le precedenti norme sul sistema educativo di istruzione e formazione introducendo il "Sistema Duale" come parte integrante e organica del sistema lombardo.
Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Veneto e la Provincia Autonoma di **Trento** hanno inserito riferimenti al sistema duale ma non prevedono particolari indicazioni in merito.

Riguardo alla **regolamentazione e durata dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca** tutte le Regioni hanno definito accordi con gli attori previsti dalla normativa, richiamando sostanzialmente le indicazioni previste all'art. 45 del D.lgs. 81/2015 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Trento e Bolzano non prevedono particolari indicazioni in merito.

In particolare si evidenzia che le Regioni **Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto** esplicitano, per ciascun titolo di studio e qualificazione professionale conseguibile, gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi previsti nell'ambito del contratto di apprendistato nel sistema duale. Le Regioni **Emilia-Romagna e Marche** hanno definito specifiche indicazioni sugli aspetti caratterizzanti l'apprendistato di alta formazione e ricerca per la realizzazione di un progetto di ricerca e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Il Protocollo della Regione **Friuli Venezia-Giulia** con le PPSS e gli Atenei regionali si pone in continuità con il precedente, definito ai sensi del D.lgs. 167/2011, e rinvia a specifiche Direttive che definiscano aspetti specifici per la realizzazione delle attività.

Anche l'Accordo della Regione **Lombardia** richiama la sperimentazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca attualmente in corso ai sensi della normativa previgente. Le Regioni **Piemonte e Lombardia** hanno recentemente pubblicato anche avvisi per finanziare questa tipologia di apprendistato.

In merito alla definizione dell'**articolazione della formazione interna ed esterna all'impresa,** la maggior parte delle Regioni analizzate hanno sostanzialmente richiamato le indicazioni del D.I. Da segnalare la Regione **Piemonte**, che, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli attori coinvolti, per alcuni percorsi formativi che conducono all'acquisizione di un titolo attraverso il contratto di apprendistato, ha rimodulato la ripartizione della formazione interna ed esterna all'impresa prevista dal Decreto Interministeriale, la Regione **Emilia-Romagna,** che per i percorsi di qualifica e diploma professionale ha previsto percentuali di formazione esterna ed interna all'impresa diverse da quelle stabilite dal decreto e la Regione **Veneto** che, per alcuni percorsi formativi, ha introdotto un minimo e un massimo di percentuale di formazione esterna ed interna all'impresa (es. min 50% max 60% di formazione esterna II anno percorsi triennali IeFP).

	LOMBARDIA	PIEMONTE	FRIULI VENEZIA GIULIA	BASILICATA
MODALITÀ UTILIZZATA	DGR che approva la disciplina relativa a tutte e tre le tipologie di apprendistato e l'Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione. Si rinvia ad una successiva sottoscrizione di tale Accordo tra gli attori coinvolti. L'Accordo è stato sottoscritto.	DGR che recepisce l'Intesa tra PPSS, USR e Atenei Piemontesi e approva la disciplina degli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato. La disciplina definita è stata precedentemente discussa e condivisa con le parti interessate nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro per l'apprendistato.	DGR differenziate per ciascuna tipologia di apprendistato che approvano: - Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, a seguito di concertazione con le PPSS. - Schema di Protocollo di Intesa	DGR che sostituisce integralmente la precedente disciplina regionale e approva le nuove disposizioni relative a tutte e tre le tipologie di apprendistato. La DGR inoltre rinvia alla successiva sottoscrizione dell'Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e demanda all'Ufficio Sistema Scolastico e Universitario l'adozione dei provvedimenti di gestione per l'apprendistato di I° e III° livello.

	LOMBARDIA	PIEMONTE	FRIULI VENEZIA GIULIA	BASILICATA
RIFERIMENTI AL SISTEMA DUALE	Richiamata in premessa la definizione introdotta dal D.lgs. 81/2015. Richiamata la Legge Regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 che introduce il "Sistema Duale" come parte integrante e organica del sistema di istruzione e formazione lombardo.	Esplicitato chiaramente l'apprendistato nel sistema duale a cui è dedicata una sezione specifica. Nell'ambito del sistema si collocano i percorsi formativi in apprendistato funzionali al conseguimento, mediante l'integrazione organica tra formazione e lavoro, dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Inoltre, per ciascun titolo conseguibile ed attività di ricerca o professionale, sono esplicitati gli aspetti che caratterizzano il percorso formativo.	E' presente un collegamento esplicito con il progetto sperimentale sul sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (Accordo 24 settembre 2015). Infatti le Linee Guida disciplinano standard e criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi per il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, oggetto della sperimentazione. In sede di prima applicazione i relativi percorsi formativi in apprendistato si realizzano con le modalità attuative del progetto sperimentale duale stabilite a livello regionale nell'ambito delle direttive per la gestione dei percorsi IeFP. Non sono menzionati gli altri percorsi previsti dalla normativa nazionale e i relativi titoli conseguibili a conclusione degli stessi (diploma quinquennale e certificato IFTS)	Richiamata in premessa la definizione introdotta dal D.lgs. 81/2015

	LOMBARDIA	PIEMONTE	FRIULI VENEZIA GIULIA	BASILICATA
REGOLAMENTAZIONE E DURATA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015. Nel testo dell'Accordo si fa riferimento ai risultati positivi conseguiti dalla sperimentazione, attualmente in corso, del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011, che ha visto l'approvazione di progetti di Master di I e di II livello, di Dottorato di ricerca e di percorsi per il conseguimento della Laurea. Gli elementi che valorizzano la sperimentazione sono individuati nella partecipazione dei diversi soggetti (giovani, imprese, Università, Istituzioni Scolastiche e Formative), nel conseguimento dei titoli a conclusione dei percorsi formativi in apprendistato e nella conferma in servizio degli apprendisti.	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015. L'Intesa sottoscritta con le PPSS, USR e Atenei Piemontesi esplicita, per ciascun titolo di studio e qualificazione professionale conseguibile, gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi previsti nell'ambito del contratto di apprendistato nel sistema duale.	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015. Il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto con gli Atenei regionali e le PPSS con l'obiettivo di valorizzare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, in continuità con il precedente protocollo definito ai sensi del D.lgs. 167/2011. Attraverso l'intesa si intendono promuovere specifici percorsi sperimentali attivati dagli Atenei regionali per il conseguimento di titoli universitari, per attività di ricerca e percorsi per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Non sono menzionati i percorsi per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore (ITS). Si rinvia a specifiche Direttive	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal Decreto del 12 ottobre 2015.

	LOMBARDIA	PIEMONTE	FRIULI VENEZIA GIULIA	BASILICATA
	La Regione ha pubblicato due avvisi per finanziare l'apprendistato di alta formazione e ricerca e l'apprendistato per attività di ricerca.	La Regione ha pubblicato un avviso per finanziare l'apprendistato di alta formazione e ricerca.	indirizzate agli Atenei regionali firmatari dell'Intesa che definiscano aspetti specifici per la realizzazione delle attività.	
ARTICOLAZIONE FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'IMPRESA	Richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.	Per alcuni percorsi formativi è stata effettuata una rimodulazione delle percentuali di formazione esterna ed interna all'impresa rispetto a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.	Si rimanda a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.	Richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

	EMILIA-ROMAGNA	MARCHE	SICILIA	VENETO
MODALITÀ UTILIZZATA	DGR che recepisce il D.I. 12/10/2015 e approva lo Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione, USR, Università, Fondazioni ITS e PPSS sulla disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.lgs. 81/2015 e del D.I. 12/10/2015	DGR che definisce gli standard formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 81 del 15/06/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015 - Revoca DGR 1536 del 31/10/2012 DGR che definisce gli standard formativi dell'apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015 DGR che approva lo schema di accordo tra Regione Marche e	DGR che recepisce il D.I. 12/10/2015 e relativi allegati e approva il decreto interassessoriale e allegati correlati e Schemi di Accordo con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale	DGR che ratifica gli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015 ALL. A: Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ALL. B: Apprendistato di alta formazione e ricerca I contenuti degli Accordi sono il risultato di diversi momenti di condivisione con le PPSS firmatarie.

	EMILIA-ROMAGNA	MARCHE	SICILIA	VENETO
		le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro le Università, Fondazioni ITS e l'Ufficio Scolastico Regionale per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni dell''art. 45 del D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015		
RIFERIMENTI AL SISTEMA DUALE	Richiamato il sistema duale con riferimento alla sperimentazione di un modello di formazione duale regionale nell'ambito del Patto per il lavoro 2015 fra Regione, Istituzioni Locali, Università, Parti sociali datoriali e sindacali e il forum del terzo settore. Per quanto riguarda l'apprendistato per il	Dedicato uno specifico articolo al sistema duale in tutte e tre le DGR che disciplinano l'apprendistato di I e III livello.	Richiamata la definizione introdotta dal D.lgs. 81/2015.	Inserito un riferimento all'interesse per la diffusione del sistema duale nella Regione Veneto

	EMILIA-ROMAGNA	MARCHE	SICILIA	VENETO
	diploma di istruzione secondaria superiore, in fase di prima attuazione, si prevede l'attivazione mediante sperimentazione negli Istituti scolastici che hanno manifestato la disponibilità per l'anno scolastico 2016/2017.			
REGOLAMENTAZIONE E DURATA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA	L'apprendistato di alta formazione è regolamentato mediante recepimento del Protocollo stipulato dalla Regione con i soggetti preposti ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) del D.I. 12/10/2015. La regolamentazione è in linea con la disciplina del D.I. Per quanto riguarda l'apprendistato per attività di ricerca la Regione ha previsto che la formazione esterna sia obbligatoria qualora	Solo per accedere al contratto di apprendistato per il conseguimento della laurea triennale Regione ha previsto che l'apprendista abbia conseguito almeno 60 CFU. Per quanto riguarda l'attività di ricerca la Regione, come per la precedente regolamentazione ai sensi del D.lgs. 167/2011, definisce nel dettaglio gli aspetti caratterizzanti l'apprendistato di alta formazione e ricerca per la realizzazione di un	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

	EMILIA-ROMAGNA	MARCHE	SICILIA	VENETO
	l'apprendista sia assunto da una delle istituzioni formative previste dal decreto per questa specifica tipologia di apprendistato.	progetto di ricerca e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.		
ARTICOLAZIONE FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'IMPRESA	In generale richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal D.I. 12/10/2015 Per i percorsi di qualifica e diploma professionale sono state previste percentuali di formazione esterna ed interna all'impresa diverse da quelle stabilite dal decreto.	Richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal D.I. 12/10/2015	Richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal D.I. 12/10/2015	In generale richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal D.I. 12/10/2015. Per i percorsi di qualifica e diploma professionale è stato introdotto un minimo e un massimo di percentuali di formazione esterna all'impresa: - minimo 50% massimo 60% nel secondo anno dei percorsi triennali; - minimo 40% massimo 50% nel terzo anno dei percorsi triennali e nel quarto anno.

	CALABRIA	CAMPANIA	PA TRENTO	PA BOLZANO
MODALITÀ UTILIZZATA	DGR (in attesa di pubblicazione su BURC) che recepisce il D.lgs. n. 81/2015 e il D.I. sugli standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015	DGR (BURC n. 65 del 3/10/2016) che approva le Linee Guida in materia di formazione per il lavoro: disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato ai sensi del D.lgs. n. 81/2015 e del D.I. 12/10/2015	Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Apprendistato di alta formazione e ricerca Il protocollo è stato sottoscritto con tutte le categorie produttive e i sindacati al fine di regolamentare gli aspetti economici e giuridici del contratto di apprendistato	Legge Provinciale che modifica la legge provinciale "Ordinamento dell'apprendistato"
RIFERIMENTI AL SISTEMA DUALE	Richiamata la definizione introdotta dal D.lgs. 81/2015	Richiamata in premessa la definizione introdotta dal D.lgs. 81/2015	Il protocollo fa riferimento all'apprendistato formativo nella prospettiva del sistema duale	-
REGOLAMENTAZIONE E DURATA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal D.I. 12/10/2015	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal D.I. 12/10/2015	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal D.I. 12/10/2015	-

	CALABRIA	CAMPANIA	PA TRENTO	PA BOLZANO
ARTICOLAZIONE FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'IMPRESA	Richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal D.I. 12/10/2015	Richiamate le percentuali massime di formazione esterna previste dal D.I. 12/10/2015	Richiamate le indicazioni previste dal D.lgs. 81 art. 45 e gli standard formativi dell'apprendistato definiti dal D.I. 12/10/2015	-

B. L'APPRENDISTATO DI I°, II° E III° LIVELLO IN "PILLOLE"

1

SCHEDA APPRENDISTATO I° LIVELLO (art. 43 D.lgs. 81/2015)

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

A CHI E' RIVOLTO?

Ai giovani che hanno compiuto i **15** anni di età e fino al compimento dei **25**.

QUALI TITOLI E' POSSIBILE CONSEGUIRE?	QUANTO DURA IL CONTRATTO[10]? minimo 6 MESI
Qualifica professionale	**FINO A 3 ANNI**
Diploma professionale	**FINO 4 ANNI** oppure **FINO AD 1 ANNO** se in possesso di qualifica di istruzione e formazione professionale con indirizzo corrispondente
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado	**FINO A 4 ANNI** per i giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore **FINO A 2 ANNI** per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo
Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS	**FINO AD 1 ANNO**
Proroghe	**FINO AD 1 ANNO** • per gli apprendisti qualificati e diplomati, al fine di consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali • per gli apprendisti che al termine dei percorsi non abbiano conseguito la qualifica, il diploma, il certificato IFTS o il diploma quinquennale a seguito del corso integrativo.
Trasformazione contratto	Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria

[10] L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto definito dall'art. 41, comma 1 del D.lgs. 81/2015. La durata indicata fa dunque riferimento al **periodo massimo dei percorsi formativi che possono essere svolti in apprendistato**, al termine dei quali il rapporto di lavoro si estingue solo in caso di recesso da parte del datore di lavoro o dell'apprendista (art. 42, comma 4 D.lgs. 81/2015).

superiore è possibile la trasformazione del contratto in **apprendistato professionalizzante**, per conseguire la **qualificazione professionale ai fini contrattuali**.

CHI EROGA LA FORMAZIONE?

La formazione **esterna** all'azienda è impartita dall'**istituzione formativa**[11] **a cui lo studente è iscritto** e che eroga i percorsi formativi corrispondenti ai titoli conseguibili. La formazione **interna all'azienda** si svolge sul luogo di lavoro.

[11] Il Decreto interministeriale sugli standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015 definisce quali sono le istituzioni formative che erogano i diversi percorsi.

2

SCHEDA APPRENDISTATO II° LIVELLO (art. 44 D.lgs. 81/2015)

Apprendistato professionalizzante

A CHI E' RIVOLTO?

Ai giovani che hanno compiuto i **18** anni di età e fino al compimento dei **29** anni. Ai giovani che hanno compiuto **17** anni, in possesso di qualifica professionale.

QUALI QUALIFICAZIONI E' POSSIBILE CONSEGUIRE?	QUANTO DURA IL CONTRATTO[12]? minimo 6 MESI
Qualificazione professionale ai fini contrattuali	**FINO A 3 ANNI**
Qualifica di maestro artigiano o di mestiere (definita da Regioni e Province Autonome anche nell'ambito della bilateralità)	**FINO A 5 ANNI** per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento

CHI EROGA LA FORMAZIONE?

La formazione finalizzata all'acquisizione delle **competenze tecnico-professionali e specialistiche** è svolta sotto la responsabilità del **datore di lavoro**.

La formazione finalizzata all'acquisizione delle **competenze di base e trasversali** è erogata dagli **organismi accreditati per la formazione** ai sensi delle normative regionali vigenti o **dai datori di lavoro**. Tale formazione è da intendersi obbligatoria solo se è disciplinata dalla regione ed è realmente disponibile[13] oppure se è definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.

[12] L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto definito dall'art. 41, comma 1 del D.lgs. 81/2015. La durata indicata fa dunque riferimento al **periodo massimo dei percorsi formativi che possono essere svolti in apprendistato**, al termine dei quali il rapporto di lavoro si estingue solo in caso di recesso da parte del datore di lavoro o dell'apprendista (art. 42, comma 4 D.lgs. 81/2015).

[13] Offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

3 SCHEDA APPRENDISTATO III° LIVELLO (art. 45 D.lgs. 81/2015 modificato dall'art. 1 comma 1 lettera) del D.lgs. 185/2016)

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

A CHI E' RIVOLTO?

Ai giovani che hanno compiuto i **18** anni di età e fino al compimento dei **29** in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

QUALI TITOLI/QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI E' POSSIBILE CONSEGUIRE?	QUANTO DURA IL CONTRATTO[14]? minimo 6 MESI
Diploma di Istruzione Tecnica Superiore	**Equivale al massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.**
Laurea triennale Laurea magistrale Laurea a ciclo unico Master universitario di I e II liv. Dottorato di ricerca	Poiché la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è di competenza delle **Regioni e delle Province Autonome**, per i soli profili che attengono alla formazione, **sentite** le PPSS e le Istituzioni Formative[15] coinvolte, si rinvia alle relative discipline regionali. **In assenza delle regolamentazioni regionali** l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è **disciplinata dalle disposizioni del Decreto del 12 ottobre 2015.** Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate.
Attività di ricerca	**FINO a 3 ANNI** (Definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca)
Praticantato delle professioni ordinistiche	**Definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.**

[14] L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto definito dall'art. 41, comma 1 del D.lgs. 81/2015. La durata indicata fa dunque riferimento al **periodo massimo dei percorsi formativi che possono essere svolti in apprendistato**, al termine dei quali il rapporto di lavoro si estingue solo in caso di recesso da parte del datore di lavoro o dell'apprendista (art. 42, comma 4 D.lgs. 81/2015).

[15] Il Decreto interministeriale sugli standard formativi dell'apprendistato del 12 ottobre 2015 definisce quali sono le istituzioni formative che erogano i diversi percorsi.

CHI EROGA LA FORMAZIONE?

La formazione **esterna** all'azienda è impartita dall'**istituzione formativa** a cui lo studente è iscritto e che eroga i percorsi formativi corrispondenti ai titoli conseguibili. La formazione **interna all'azienda** si svolge sul luogo di lavoro.

Nei percorsi di apprendistato per attività di ricerca e per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche la formazione esterna non è obbligatoria.